

**SUL NESSO D'INTERDIPENDENZA TRA IL REATO DI
BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE IMPROPRIA IN
DANNO DEL FALLIMENTO E L'OPERAZIONE DI SCISSIONE**
di
Valeria Manzo

Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2014, n. 42272 – Pres. Marasca – Rel. Zaza

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l'attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava l'impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di A. Al. 1.1. per il reato di cui all'art. 216 RD 16 marzo 1942, n. 267, commesso concorrendo quale consulente con Alf. M., presidente del consiglio di amministrazione della G. spa, dichiarata fallita in Palermo il 28/07/2006, nella distrazione di somme per complessivi €. 1.730.759,56, la cui uscita illecita veniva giustificata contabilmente con l'annotazione di fatture emesse da varie ditte nei confronti della fallita per operazioni inesistenti negli anni dal 2002 al 2005; 1.2. per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 RD 16 marzo 1942, n. 267, commesso concorrendo quale amministratore unico della S. spa con il M. ed altri nel cagionare il dissesto della fallita G. a seguito dell'appostazione, nel bilancio di quest'ultima al 2004, della somma di €. 2.040.000, derivante dalla rivalutazione di un immobile in via [Omissis] di Palermo, fra i proventi e non come riserva non distribuibile secondo la previsione di cui all'art. 2423, comma quarto, cod. civ., in quanto oggetto di deroga all'ordinario criterio dell'iscrizione al valore di costo, falsamente giustificata nella relazione al bilancio da un contratto preliminare di compravendita dell'immobile stipulato fra la G. e la S. apparentemente il 20/12/2004 ed in realtà successivamente al 25/5/2005, e della conseguente esposizione

di una perdita di €. 2.223.677 in luogo di quella reale di €. 4.263.677; 1.3. per il reato di cui all'art. 216 RD 16 marzo 1942, n. 267, commesso concorrendo, quale amministratore della S. spa e consulente della M. spa, nell'ideazione e nell'attuazione della scissione della neocostituita S. dalla M., successivamente ridenominata P. srl e poi Ma. srl, e nella conseguente distrazione in pregiudizio dei creditori della Ma., dichiarata fallita in Palermo il 27/04/2006, del patrimonio immobiliare della M. non gravato da ipoteche, interamente assegnato alla S.. 2. Con la sentenza impugnata venivano altresì confermate l'affermazione di responsabilità di P. Pu., componente del collegio sindacale della G., per il concorso nel reato di bancarotta impropria societaria, commesso affermando falsamente nella relazione al bilancio al 2004 che lo stesso non derogava alle disposizioni di legge, e la condanna del Pu. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. 3. La sentenza di primo grado veniva riformata, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale territoriale e dalla parte civile Fallimento G. avverso la decisione assolutoria del Giudice dell'udienza preliminare, con l'affermazione di responsabilità di Alb. Bo. e Ca. Ci., componenti del collegio sindacale della G., per la condotta di concorso nel reato di bancarotta impropria societaria, e la condanna degli stessi alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per ciascuno e, in solido con i già condannati Al. e Pu., al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 4. La sentenza di primo grado veniva altresì riformata con la declaratoria di estinzione per prescrizione di reati di cui agli artt. 3 e 10 DLgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati all'Al., e la conseguente riduzione della pena nei confronti del predetto ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. 5. Venivano infine confermate la condanna dell'Al. al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento Ma. e dell'Al. e del Pu. al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento G., riformandosi la sentenza di primo grado con la condanna solidale del Bo. e del Ci. a tale ultimo risarcimento. 6. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati. 6.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della G., il ricorrente Al. deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle prime dichiarazioni della teste Z. alla polizia giudiziaria, peraltro verbalizzate in forma riassuntiva, rispetto a quelle successivamente rese dalla teste ancora alla polizia giudiziaria e nel corso dell'udienza preliminare, nelle quali la stessa riferiva di aver ricevuto unicamente da Alf. M. direttive sull'utilizzazione delle fatture fittizie, nonostante dette ultime dichiarazioni trovassero riscontro, come segnalato nell'atto di appello e in una delle memorie depositate nel corso del relativo giudizio, nelle dichiarazioni delle testi Zi., Ca. e Ri.; rilevando altresì, con motivi aggiunti, violazione di legge nell'essere stata la responsabilità dell'imputato fondata in misura significativa su dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio. Lamenta illogicità della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di Alf. M., per le quali l'adozione del sistema delle false fatturazioni sarebbe stato suggerito al predetto dall'Al., laddove le stesse erano smentite da quelle della teste Sa. sull'essere detto sistema in opera dagli anni Novanta per iniziativa dei M.. Rileva ulteriore illogicità nella conclusione per la quale l'Al. avrebbe favorito il M. nell'esecuzione di condotte illecite in una società nella quale non aveva più interessi, essendo al contempo amministratore della S. e votando peraltro per la liquidazione della stessa. Deduce infine violazione di legge nel ritenuto concorso causale dell'imputato in base alla mera presenza dello stesso in azienda ed alla conoscenza, da parte dello stesso, dell'esistenza di prelievi irregolari e della disponibilità all'emissione di fatture di comodo, e con riguardo al riferimento delle dichiarazioni di Alf. M. e della Z. a fatture emesse dalla Mu. srl, non ricomprese fra quelle contestate. 6.2. Sulla sussistenza del reato di bancarotta impropria in danno del fallimento della G., ed in particolare della condotta di false comunicazioni sociali, i ricorrenti Bo., Ci. e Pu., con argomenti in parte ripresi nei motivi aggiunti proposti dal ricorrente Al., deducono violazione di legge nella mancata considerazione dell'aumento della densità edilizia fondiaria, e quindi della concreta potenzialità edificatoria, conseguente all'approvazione di un nuovo piano regolatore, quale situazione di per sé eccezionale che, ai sensi dell'art. 2423, comma quarto, cod. civ., consentiva di derogare al criterio del valore di costo nelle iscrizioni relative all'immobile di via [Omissis]. Lamentano illogicità della sentenza impugnata laddove per un verso rilevava la mancanza di elementi in realtà non necessari ad integrare il requisito di eccezionalità, già presente nella situazione appena descritta, quali specifiche approvazioni dei lavori edilizi da parte dei competenti uffici comunali, la

precedente esistenza di una costruzione sul terreno; e per altro escludeva la sussistenza del predetto requisito in base ad elementi irrilevanti, quali le vicende relative al contratto preliminare di vendita, laddove i casi di deroga al criterio del valore di costo non possono essere individuati unicamente nell'alienazione del bene, e quindi, paradossalmente, solo ove quest'ultimo esca dal patrimonio sociale, la titolarità in capo alla G. della nuda proprietà dell'immobile, anch'essa soggetta ad incremento certo di valore, e gli effetti della rivalutazione in termini di copertura di perdite, che non incidono sulla legittimità dell'operazione. Deducono infine travisamento della documentazione agli atti, e dalla relazione di stima allegata alle memorie depositate dalla difesa nel corso del giudizio di appello, nella ritenuta mancanza di prova su una diversa destinazione urbanistica nel precedente piano regolatore. 6.3. Sulla sussistenza dell'evento del reato di bancarotta impropria societaria, il ricorrente Al. deduce violazione di legge nell'individuazione di un diretto rapporto causale fra la condotta di false comunicazioni sociali ed il dissesto della G. nel peggioramento della situazione economica e finanziaria della società a seguito della prosecuzione dell'attività di impresa consentita dall'occultamento delle perdite effettive; rapporto invece ravvisabile nei casi in cui la falsa appostazione riduca il patrimonio sociale con l'esposizione di passività inesistenti o la decurtazione di attività esistenti, e non in quelli di annacquamento di componenti dell'attivo e di conseguente omessa adozione di scelte liquidatorie, condotta quest'ultima autonoma e non causalmente determinata dall'artificio contabile. Ulteriore violazione di legge è dedotta dal ricorrente nell'individuazione, da parte della Corte territoriale, di un evento sostanzialmente consistito nel mero aggravamento del dissesto, che integra la diversa fattispecie incriminatrice di cui all'art. 224 legge fall., e non è invece riconducibile alla formulazione testuale dell'art. 223, la quale richiede che la condotta abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto. Il ricorrente Pu., con argomenti ripresi nei motivi aggiunti proposti dal ricorrente Al., deduce mancanza di motivazione sull'irrilevanza dell'approvazione del bilancio, avvenuta il 17/06/2005, rispetto a perdite verificatesi nel primo semestre del 2005, sulla riferibilità del dissesto ad operazioni illecite effettuate dagli amministratori della società in anni precedenti al 2005 e sulla vendita della nuda proprietà dell'immobile per un corrispettivo di €. 2.176.000, superiore al valore iscritto a bilancio, circostanza tale da interrompere il nesso causale fra la condotta contestata ed il dissesto. 6.4. Sulle responsabilità soggettive per il reato di bancarotta impropria societaria. 6.4.1. il ricorrente Al., con riguardo alla prova indicata dalla Corte territoriale in una missiva di posta elettronica avente ad oggetto il contratto preliminare di vendita dell'immobile dalla G. alla S. ed inviata dall'imputato ad Ald. M., Fr. Tr. e P. Pu. il 25/05/2005, deduce contraddittorietà della motivazione rispetto all'anteriorità alla missiva dell'approvazione del bilancio contenente la rivalutazione dell'immobile, avvenuta il 24/05/2005; mancanza di motivazione sugli elementi indicati dalla difesa in precedenti missive di posta elettronica del 24 gennaio e del 12 aprile 2005, relative ad un preliminare che vedeva quale diversa promissaria acquirente la Immobiliare Mo.; ed ancora contraddittorietà della ritenuta condotta concorsuale dell'Al. rispetto al pressoché contemporaneo rifiuto dello stesso di effettuare una rivalutazione del patrimonio immobiliare della S.. 6.4.2. I ricorrenti Bo. e Ci., premesso che il collegio sindacale era stato nominato l'11/04/2005, ossia quattro mesi dopo la data apparente del contratto, ed aveva redatto la relazione al bilancio il 10/06/2005, appena due mesi dopo l'insediamento, deducono illogicità dei riferimenti della sentenza impugnata a dati anomali costituiti dalla mancata indicazione, nella relazione al bilancio, della società promissaria acquirente e della data di registrazione dell'atto, ed al mancato versamento della caparra con la sottoscrizione del contratto, elementi inidonei a superare quelli che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere che gli imputati non fossero nella condizione di dubitare dell'effettiva stipula del contratto. Lamentano violazione di legge nella conclusione per la quale dette anomalie avrebbero dovuto indurre i sindaci a perplessità sull'effettività dell'accordo, in quanto argomento riconducibile alla dimensione della colpa e non a quella del dolo. Rilevano ulteriore illogicità nell'attribuzione di significatività probatoria ad elementi irrilevanti, quali una missiva con la quale il presidente del collegio sindacale sollecitava Alf. M. al sollecito incasso delle somme di cui al preliminare, una memoria degli imputati con la quale gli stessi ammettevano di aver approvato la rivalutazione in deroga per evitare la cessazione dell'attività di impresa e le dichiarazioni del teste Tr. sulla discussione della questione con il

collegio sindacale. Deducono contraddittorietà della motivazione con le dichiarazioni delle testi Z. e Ri., riportate nella stessa sentenza, sull'assenza di collusioni gli amministratori ed i sindaci e la meticolosità dei controlli di questi ultimi. Gli stessi ricorrenti ed il Pu. lamentano mancanza di motivazione sulle ulteriori componenti dell'elemento psicologico del reato di false comunicazioni sociali, ossia il dolo intenzionale di trarre in inganno i soci o il pubblico e il dolo specifico di ingiusto profitto; rilevando altresì il Pu. illogicità del riferimento della sentenza impugnata ad una missiva inviata per conoscenza il 25/05/2005 anche a un indirizzo di posta elettronica dell'imputato, peraltro dismesso e in assenza di prova dell'effettiva ricezione, e della deduzione da ciò della conoscenza del Pu. in ordine al progetto di fittizia riduzione delle perdite della società, a fronte di elementi documentali sulla predisposizione del bilancio ad opera degli amministratori e del precedente collegio sindacale. Il ricorrente Pu. deduce infine mancanza di motivazione sul dolo con riguardo alla causazione del dissesto, e in particolare sulla dipendenza di quest'ultimo da illeciti commessi in anni precedenti all'insediamento dei sindaci imputati in questo procedimento. 6.5. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della Ma., il ricorrente Al. deduce illogicità del ritenuto riscontro delle dichiarazioni del coimputato Alf. M., in ordine all'attribuzione anche all'Al. della paternità del progetto di scissione, in quelle della teste Z., ritenute attendibili nonostante il contrasto fra le prime dichiarazioni della teste alla polizia giudiziaria, nelle quali la stessa riferiva comunque di aver ricevuto disposizioni solo da Alf. M., e quelle successivamente rese dalla teste alla stessa polizia giudiziaria e nel corso dell'udienza preliminare, secondo le quali l'Al. si limitava a partecipare, quale amministratore di una delle società costituente per effetto della scissione, ad una sola riunione nella quale si discuteva un progetto predisposto da Alf. e Lu. M. e dai consulenti So. e Cia.. Lamenta comunque violazione di legge nell'individuazione di un contributo causale dell'Al. nella mera partecipazione agli incontri preparatori alla scissione della M.. Rileva violazione di legge nel ritenuto carattere distrattivo della scissione, escluso dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria, nei limiti del patrimonio alla stessa assegnato, per i debiti della società scissa, previsto dall'art. 2506-quater cod. civ.; e contraddittorietà della motivazione laddove da una parte vi si ritenevano irrilevanti i comportamenti di corretta gestione della S. da parte dell'Al. in quanto successivi alla scissione, e dall'altra vi si affermava la necessità, ai fini della sottrazione ai creditori del patrimonio della S., di ulteriori atti limitativi del vincolo di solidarietà. Deduce illogicità, a questo proposito, del riferimento della sentenza impugnata al contenuto di un documento rinvenuto nel computer dell'Al., nel quale si prospettava la creazione di una new company alla quale conferire il ramo immobiliare della S., laddove non risulta essere stata realizzata nessuna delle operazioni descritte nel documento, tale non essendo l'avvenuta fusione per incorporazione della S. nella Immobiliare Ar.; e contraddittorietà dell'affermazione dei giudici di merito, per la quale le operazioni effettuate dall'Al. nella gestione della S. sarebbero state finalizzate a sottrarsi ad azioni di responsabilità, con l'accettazione da parte dell'imputato della carica di amministratore della società e con la progettazione di interventi, quali quelli descritti nel documento informatico, diretti a portare a termine la condotta distrattiva e ad evitare la liquidazione della S.. 6.6. Sul diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, il ricorrente Al. deduce mancanza di motivazione in ordine ai rilievi proposti con l'appello sulla mancanza di precedenti penali specifici, sull'atteggiamento collaborativo dell'imputato e sull'eccessività della pena inflitta; e con i motivi aggiunti rileva il fatto nuovo costituito dalla sopravvenuta revoca delle costituzioni delle parti civili. 7. Il ricorrente Ci. ha depositato dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile del Fallimento G.. Il ricorrente Al. ha depositato memoria a sostegno dei motivi principali ed aggiunti di ricorso. Considerato in diritto 1. I motivi proposti dal ricorrente Al. sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della G. sono infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attendibilità delle dichiarazioni della teste d'accusa Z. era valutata nella sentenza impegnata anche con riguardo allo sviluppo complessivo delle stesse. Riportato quanto riferito dalla Z. alla polizia giudiziaria, in merito all'aver l'Al. lavorato a stretto contatto con Alf. M., consigliandolo sulla gestione, impartito direttive sulla contabilizzazione delle fatture fittizie attraverso la quale veniva realizzato il reato contestato, mantenuto i contatti con i responsabili delle imprese emittenti delle fatture e in una

occasione, nel gennaio del 2004, consegnato con il M. alla stessa Z. alcune fatture apparentemente emesse dalla Mu. srl nel 2002, la Corte territoriale dava invero atto che successivamente la teste aveva attribuito al solo M. le direttive sulle false fatturazioni. A questo punto, le considerazioni critiche del ricorrente sulla ritenuta credibilità delle prime dichiarazioni della Z. non tengono conto delle ulteriori argomentazioni dei giudici di merito con riguardo per un verso a quanto comunque confermato dalla teste nelle dichiarazioni successive, e per altro agli ulteriori elementi convergenti con le dichiarazioni iniziali. Per il primo aspetto, si osservava nella sentenza impugnata come all'udienza preliminare, nel confermare l'esistenza della prassi delle false fatturazioni, la Z. avesse riferito che l'Al. era presente allorché il M. forniva indicazioni operative sulle stesse, facendosi così evidente riferimento al significato probatorio della presenza ad una condotta intrinsecamente illecita. Per il secondo, la Corte d'Appello evidenziava le dichiarazioni dello stesso Alf. M., per le quali l'Al. era stato l'ideatore del sistema delle false fatturazioni; le missive di posta elettronica inviate dall'Al. al M. il 20/01/2004 e a Gi. Cia. il 27/01/2003, nelle quali l'imputato accennava all'opportunità di regolarizzare una situazione per la quale veniva prelevato denaro senza titolo dalla società; e l'ammissione dello stesso Al. di aver più volte contattato il responsabile della società Mu. per ottenere delle fatture, senza riuscirci. Ed alla luce di questa pluralità di dati probatori, lo sviluppo motivazionale della sentenza risulta completo e coerente nel concludere da un lato che la concordanza degli elementi esaminati, anche a voler ridurre il contenuto delle dichiarazioni della Z. a quanto da ultimo riferito dalla stessa, consentiva di ritenere provato il concorso dell'Al. nel reato contestato; e dall'altro che tale concordanza portava peraltro ad affermare che la Z., nelle dichiarazioni successive, avesse tentato di ridimensionare il ruolo dell'imputato rispetto a quello realmente assunto. Le ulteriori censure del ricorrente trascurano il contenuto delle indicate comunicazioni di posta elettronica provenienti dall'imputato, e per il resto si riducono a rilievi sui singoli elementi di prova, che non toccano l'aspetto della significatività dimostrativa della convergenza degli stessi. In questa prospettiva, peraltro, la dedotta violazione di legge, nell'asserito sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in misura determinante su dichiarazioni della Z. rese al di fuori del contraddittorio delle parti, è insussistente sia per la presenza delle altre risultanze descritte, sia, soprattutto, per l'opzione dell'imputato per il rito abbreviato, che implica rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio (Sez. 5, n. 11954 dell'08/02/2005, M., Rv. [Omissis]; Sez. 2, n. 4906 del 24/01/2006, F., Rv. [Omissis]; Sez. 1, n. 40050 del 23/09/2008, P., Rv. [Omissis]); circostanza, quest'ultima, che rende altresì irrilevante la doglianza del ricorrente sulla verbalizzazione in forma riassuntiva delle dichiarazioni della teste. Il riferimento a dichiarazioni delle testi Zi., Ca. e Ri., che confermerebbero l'ultima versione dei fatti prospettata dalla Z., è generico nel mero richiamo a quanto esposto in proposito in motivi di appello e memorie presentate nel corso del giudizio di secondo grado, il cui contenuto argomentativo non viene precisato (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, T., Rv. [Omissis]; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, M., Rv. [Omissis]), e comunque nella mancata indicazione della decisività delle predette dichiarazioni rispetto al complesso probatorio nel quale si articola la motivazione della sentenza impugnata. L'ulteriore accenno alle dichiarazioni del teste Sa., in ordine al risalire la pratica delle false fatturazioni agli anni Novanta ed all'iniziativa della famiglia M., non dà luogo alla denunciata illogicità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Alf. M., nel momento in cui la sentenza impugnata rilevava come la circostanza non fosse incompatibile con il ritenuto ruolo dell'Al. nello specifico sistema di false fatturazioni utilizzato per la distrazione delle somme contestate in questa sede. Quanto poi alle ammissioni dell'imputato sui rapporti con la Mu., oggetto anche delle dichiarazioni accusatorie della Z., la mancanza di una specifica indicazione di tale società quale emittente delle fatture fittizie non integra alcuna violazione della contestazione; a parte il fatto che l'imputazione non contiene un'elencazione delle imprese emittenti, la vicenda era infatti citata dai giudici di merito, a prescindere dall'inclusione delle fatture della Mu. fra quelle contestate, nella diversa prospettiva della conferma del diretto coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di fatturazione fittizia. Le considerazioni che precedono appalesano nel loro complesso l'infondatezza della doglianza per la quale la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta, in violazione dei principi sul concorso di persone nel reato, in base alla mera presenza dell'Al. nell'azienda ed alla disponibilità dello stesso ad accettare l'esistenza di fatturazioni per operazioni inesistenti; laddove la

sentenza impugnata desumeva senza illogicità, dall'insieme degli elementi di prova esaminati, un ruolo propulsivo dell'imputato in tali operazioni e una consapevole partecipazione, implicita in tale ruolo, alla finalità distrattiva che connotava le stesse. Mentre le osservazioni del ricorrente sulla mancanza di interesse dell'imputato a concorrere con il M. nella commissione del reato si risolvono in astratte valutazioni in merito alla causale della condotta, superate dalle argomentazioni della Corte territoriale sulla prova del concorso negli specifici elementi in precedenza indicati. 2. I motivi principali proposti dai ricorrenti Bo., Ci. e Pu., e quelli aggiunti proposti dal ricorrente Al. sulla sussistenza del reato di bancarotta impropria in danno del fallimento della G., ed in particolare della condotta di false comunicazioni sociali, sono infondati. Nella sentenza impugnata si richiamavano opportunamente i principi per quali la deroga al criterio legale posto dall'art. 2426, comma primo, n. 1 cod. civ. nell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al valore di acquisto, consentita dal precedente art. 2423, comma quarto, per questa come per tutte le altre disposizioni normative di redazione del bilancio, in casi eccezionali nei quali l'applicazione di dette disposizioni sarebbe in concreto incompatibile con il principio generale di veridicità e correttezza del bilancio, richiede che la situazione della quale si assume l'eccezionalità abbia natura oggettiva e presenti i caratteri della certezza, della stabilità e dell'attualità, in modo da realizzare una modifica reale e non solo meramente futura e possibile del valore dell'immobilizzazione (Cass. civ., Sez. 1, n. 9068 del 07/07/2000, L. P. c. B., Rv. [Omissis]). A questo punto, la Corte territoriale, riprendendo quanto più dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado, evidenziava come la materialità della condotta di false comunicazioni sociali fosse realizzata dall'esposizione, nella nota integrativa al bilancio, della conclusione del contratto preliminare di vendita dell'immobile, dalla G. alla S., ad un prezzo stabilito in conformità all'intervenuta variazione urbanistica; contratto del quale veniva falsamente indicata la stipulazione al 20/12/2004, in realtà avvenuta solo successivamente al 25/05/2005. Orbene, a fronte di questo, che costituisce il nucleo essenziale dell'argomentazione dei giudici di merito, e considerato che i ricorsi non mettono in discussione il tema della falsità della datazione del contratto preliminare, nel quale peraltro figurava come promissaria acquirente una società, quale la S., collegata alla fallita da rapporti oggetto anche di altra imputazione, le censure di violazione di legge ed illogicità della motivazione, dedotte dai ricorrenti con riguardo all'idoneità dell'incremento di densità edilizia, portato dal nuovo piano regolatore, ad integrare di per sé una situazione eccezionale che giustificava la rivalutazione dell'immobile, si rivelano non pertinenti. Nella stessa rappresentazione contabile del bilancio contestato, così come ricostruita e posta alla base della motivazione della sentenza impugnata senza che sulla stessa siano avanzate specifiche doglianze in questa sede, la variazione urbanistica si collocava come il mero presupposto di un fattore eccezionale, giustificativo della rivalutazione, indicato nella stipulazione, nel corso dell'esercizio oggetto del bilancio, del contratto preliminare di vendita dell'immobile ad un prezzo superiore a quello di acquisto. La falsità di questo dato rende dunque coerenti e adeguate, nei termini fin qui esposti, le conclusioni della Corte territoriale sulla non veridicità dell'appostazione in esame, a prescindere dal tema della ravvisabilità o meno, nella variazione urbanistica, di una condizione sufficiente per la rivalutazione dell'immobile, che rimane astratto nel momento in cui quest'ultima era di fatto giustificata in bilancio con l'ulteriore circostanza della stipula del contratto preliminare, e della conseguente rilevanza degli ulteriori aspetti esaminati nella sentenza impugnata; sui quali i ricorrenti oppongono peraltro valutazioni di merito che non evidenziano manifeste illogicità nelle relative considerazioni della Corte d'Appello. Insussistente è poi la dedotta contraddittorietà del riferimento ad un atto relativo alla vendita dell'immobile, in quanto operazione non esigibile quale effettiva concretizzazione dell'aumento di valore del bene, laddove la stessa si sarebbe risolta nella definitiva uscita dell'immobile dal patrimonio sociale. Il contratto preliminare, per quanto appena esposto, assumeva rilievo, nei passaggi fondamentali della motivazione della sentenza impugnata, nella ben diversa funzione di elemento assunto nel bilancio dimostrazione della diversa valutazione economica che era attribuita all'immobile quale componente ancora esistente nel patrimonio della G.. Non va infine sottaciuto che i ricorsi non deducono alcunché in ordine all'ulteriore profilo dell'imputazione, relativo all'iscrizione in bilancio del risultato della rivalutazione a proventi e non a riserve non distribuibili, come invece espressamente previsto dall'art. 2423, comma

quarto, cod. civ. per le rivalutazioni correttamente eseguite in presenza delle condizioni prescritte dalla stessa norma. 3. Le censure proposte dai ricorrenti Al., anche con i motivi aggiunti, e Pu. sulla sussistenza dell'evento del reato di bancarotta impropria societaria sono infondate. Infondata è in primo luogo la censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente Al. nell'individuazione di detto evento non, come si sostiene essere previsto dall'art. 223 legge fall., nella causazione del dissesto, ma in un mero aggravamento dello stesso. Tale aggravamento veniva infatti correttamente ritenuto tale da integrare l'evento del reato secondo i principi enunciati da questa Corte in base sia al dato letterale della norma incriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche concorso a cagionare il dissesto, che alla considerazione sostanziale della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, C., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 17021 dell'11/01/2013, G., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, M., Rv. [Omissis]). Neppure sussiste l'ulteriore violazione di legge lamentata dallo stesso ricorrente nella ritenuta derivazione causale dell'aggravamento del dissesto dal falso in bilancio, in quanto risoltosi nell'occultamento di perdite che consentiva la prosecuzione dell'attività dell'impresa e l'accumulo di ulteriori perdite. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il nesso causale rilevante non è ravvisabile unicamente in presenza di condotte che incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della fallita, ma anche nei casi in cui le illecite operazioni contabili abbiano l'immediato risultato di rendere indiscernibile l'esistenza di consistenti perdite nell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, M., Rv. [Omissis]). Rispetto a tale conseguenza, la prosecuzione dell'attività dell'impresa senza l'adozione di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, produttiva dell'incremento delle perdite, non costituisce un fattore causale autonomo; in tanto tale prosecuzione è infatti materialmente possibile nei termini descritti, in quanto non risulti dal bilancio una situazione di perdita che, ove invece evidenziata, imporrebbe la ricapitalizzazione o la liquidazione. E nel caso di specie la sentenza impugnata illustrava esaurientemente l'esistenza di tali condizioni, laddove l'esercizio del 2005, successivo a quello oggetto del bilancio contestato, registrava ulteriori perdite che portavano ad una passività reale di €. 7.094.000. Le considerazioni che precedono rendono evidente l'infondatezza delle ulteriori censure di carenza motivazionale dedotte sul punto dai ricorrenti Al. e Pu., in quanto riguardanti aspetti irrilevanti rispetto al tema della decisione. Non rilevante, in particolare, è la collocazione temporale della produzione delle ulteriori perdite della G. nel 2005, ove le stesse erano conseguenza di una prosecuzione dell'attività consentita dall'alterazione del dato delle perdite registrate nell'anno precedente; altrettanto deve dirsi per l'asserita riferibilità del dissesto a precedenti operazioni illecite, laddove è sufficiente che di tale dissesto la condotta ascritta agli imputati abbia determinato l'aggravamento; ed irrilevante, infine, è la successiva vendita dell'immobile per un corrispettivo superiore al valore della contestata appostazione a bilancio, laddove l'evento del reato si era a quel punto già realizzato con l'aggravamento del dissesto per effetto dell'occultamento delle maggiori perdite registratesi nell'anno 2004.

4. I motivi proposti sulle responsabilità soggettive per il reato di bancarotta impropria societaria sono infondati per la posizione del ricorrente Al., e viceversa fondati per le posizioni degli altri ricorrenti. 4.1. L'affermazione di responsabilità dell'Al. per il reato in discussione era oggetto nella sentenza impugnata di una congrua motivazione, fondata sull'ammissione dell'imputato di aver sottoscritto, quale rappresentante legale della S., il contratto preliminare del quale è stata sottolineata la rilevanza quale elemento documentale a supporto della falsa appostazione a bilancio; sulle incertezze mostrate dall'imputato in ordine all'effettiva datazione del contratto; e, soprattutto, sull'invio dall'Al. ad Ald. M., al Tr. ed al Pu., il 25/05/2005, di una missiva di posta elettronica contenente in allegato la copia del contratto, il cui originale era sottoscritto dall'imputato con la diversa ed anteriore data del 20/12/2004. Insussistente è la dedotta contraddittorietà con la circostanza dell'approvazione del bilancio contestato il giorno precedente a quello dell'invio della missiva, considerato che la menzione nel bilancio del contratto preliminare non implicava necessariamente la già avvenuta redazione dell'atto, e che l'invio della copia di quest'ultimo ai coimputati in data comunque prossima a quella dell'approvazione del bilancio evidenziava ulteriormente come il contratto preliminare fosse stato predisposto dall'imputato in prossimità di tale approvazione. La censura di mancanza di motivazione sull'esistenza di precedenti missive di posta elettronica riguardanti

l'indicazione di altra promissaria acquirente dell'immobile è infondata in quanto relativa ad una circostanza chiaramente irrilevante per come dedotta dallo stesso ricorrente, laddove le missive risalivano al 2005 e quindi ad epoca comunque successiva alla data apparente del contratto con la S. ed al termine dell'esercizio a cui afferiva il bilancio in esame. Quanto poi alla contraddittorietà lamentata rispetto al rifiuto dell'Al. di rivalutare nello stesso periodo il patrimonio immobiliare della S., si tratta di un elemento che veniva trattato dalla Corte territoriale, la quale ne evidenziava la compatibilità con la ben diversa operazione della rivalutazione dell'immobile della G. e l'irrilevanza ai fini della prova di contrasti il M. e l'Al., a fronte dell'ammissione di quest'ultimo di essersi occupato della società immobiliare dei M. dopo aver lasciato la S..

4.2. A diverse conclusioni deve giungersi per le posizioni dei ricorrenti Bo., Ci. e Pu., chiamati a rispondere del concorso nel reato in esame quali componenti del collegio sindacale della G.. E' opportuno premettere che, con la sentenza di primo grado, gli imputati Bo. e Ci. venivano assolti dall'imputazione in oggetto per la ritenuta carenza di elementi certi in ordine alla loro consapevolezza della falsa datazione del contratto preliminare; ed in questa decisione assumeva rilievo determinante la circostanza, evocata anche nella sentenza impugnata, della nomina del collegio sindacale, del quale facevano parte gli imputati, solo l'11/04/2005, in tempi di poco precedenti la relazione sul bilancio incriminato. La sentenza impugnata attribuiva invece significato decisivo all'esistenza di anomalie del contratto preliminare, quali la mancanza di indicazioni sulla registrazione dell'atto e sul versamento della caparra, che avrebbero dovuto indurre i sindaci ad esercitare in modo più penetrante i loro poteri di vigilanza; e a determinati comportamenti dei sindaci, segnatamente la discussione della questione con Alf. M., la richiesta a quest'ultimo di un sollecito incasso delle somme di cui al preliminare e l'ammissione degli imputati, in una successiva memoria, di aver approvato la rivalutazione per evitare la cessazione dell'attività della società, ritenuti indicativi di consapevolezza dell'insussistenza delle condizioni per la rivalutazione. L'esame delle posizioni del Bo. e del Ci. investe i principi più volte affermati da questa Corte, per i quali il giudice d'appello, nel riformare integralmente una decisione assolutoria in primo grado, ha l'onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, M., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pa., Rv. [Omissis]; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Ta., Rv. [Omissis]). In questa prospettiva, la Corte territoriale attribuiva evidentemente, alle rilevate anomalie del contratto preliminare, la valenza di segnali d'allarme idonei ad attivare i doveri di controllo degli imputati, il cui mancato esercizio rende configurabile a carico dei sindaci la responsabilità concorsuale per omissione rispetto ad obblighi che non si esauriscono in una verifica formale, ma impongono il riscontro della rappresentazione contabile con la realtà dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, B., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 10186 del 04/11/2009 (12/03/2010), L. R., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 31163 dell'01/07/2011, C., Rv. [Omissis]). Non è tuttavia sufficiente, ai fini indicati, che siffatti segnali siano presenti; occorre altresì che gli stessi siano stati concretamente percepiti dagli imputati (Sez. 5, n. 23838 del 04/05/2007, A., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 42519 dell'08/06/2012, B., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, B., Rv. [Omissis]). E proprio la prova di tale effettiva percezione veniva di fatto esclusa con la decisione di primo grado, in presenza di una situazione nella quale gli imputati avevano assunto la veste di sindaci in data di poco precedente a quella dell'approvazione del bilancio con il riferimento al contratto preliminare il cui contenuto presentava le anomalie in discussione. Orbene, la sentenza impugnata non si confronta in realtà con questa problematica, limitandosi a ribadire la sussistenza delle predette anomalie e ad evidenziare la conoscibilità, da parte degli imputati, della pregressa situazione economica della G., in base alla lettura dei verbali del precedente collegio sindacale, ma non specificamente delle particolari connotazioni del contratto preliminare e del significato delle stesse rispetto al complessivo assetto contabile della società, omettendo di valutare l'incidenza su tale aspetto della scarsità del tempo a disposizione del nuovo collegio sindacale per l'esame del bilancio. Né a tale lacuna sopperiscono gli ulteriori riferimenti della Corte territoriale ai descritti comportamenti materiali degli imputati. Di essi, i contatti con il M. sulla questione del contratto preliminare non venivano ancora una volta esaminati nella prospettiva del limitato periodo di operatività degli imputati quali sindaci, e della conseguente possibilità che tali contatti non fossero sufficienti a

cogliere elementi che consentissero di dubitare fondatamente della veridicità del contratto; e, in assenza di tale valutazione, i solleciti al M. per l'incasso del prezzo della vendita dell'immobile e la dimostrata consapevolezza dell'importanza della rivalutazione dell'immobile per l'equilibrio finanziario della G. rimangono dati logicamente equivoci, in quanto ugualmente riconducibili il primo alla convinzione dell'effettività dell'operazione di vendita dell'immobile, ed il secondo alla conoscenza dello stato di crisi della società, ma non dell'artificiosità del mezzo contabile impiegato per farvi fronte. La posizione del Pu. è diversa da quella dei coimputati, essendo stato il predetto ritenuto responsabile in primo grado con decisione confermata in appello. Questa differenziazione era tuttavia specificamente criticata con i motivi di appello, in quanto fondata unicamente sulla circostanza dell'essere stato il Pu. fra i destinatari della già menzionata missiva di posta elettronica inviata dall'Al. il 25/05/2005 con l'allegata copia del contratto preliminare in discussione, alla quale l'imputato appellante opponeva il dato della mancata ricezione della missiva, in quanto inviata ad un indirizzo informatico non più utilizzato dal Pu., e comunque la considerazione dell'irrelevanza dell'elemento in una situazione nella quale il Pu., come i coimputati, era subentrato quale sindaco a breve distanza dall'approvazione di un bilancio già predisposto ed esaminato dal precedente collegio sindacale. Queste censure non ricevevano adeguata risposta nella motivazione formulata dalla Corte territoriale; la quale per un verso ne denunciava l'irrelevanza rispetto alle considerazioni spese in ordine all'affermazione di responsabilità del Bo. e del Ci., del quale è stata tuttavia appena evidenziata l'insufficienza argomentativa, e per altro evidenziava in termini meramente assertivi la significatività dell'invio della missiva al Pu., anche a prescindere dall'effettiva ricezione della stessa, rispetto alla conoscenza del predetto in merito alla falsità del contratto preliminare. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali.

5. I motivi proposti dal ricorrente Al. sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della Ma. sono infondati.

5.1. Il coinvolgimento dell'Al. nell'operazione di scissione dalla S. dalla M., attraverso la quale veniva realizzata la contestata distrazione dei beni conferiti alla S. in danno della Ma., nuova denominazione sociale della M., era affermato nella sentenza impugnata in base ad una pluralità di elementi dichiarativi, indicati in quanto riferito da Alf. M. sull'aver l'Al. lavorato al progetto della scissione; dalla teste Z. sulla presenza dell'Al. alla riunioni nella quale si discuteva della scissione e Gi. Cia. precisava che l'operazione avrebbe portato il «buono», ossia gli immobili, nella S., lasciando i debiti alla M., e sulle conseguenti direttive impartite dall'Al. e da M. P. D'A.; da V. A. sull'avergli l'Al. proposto nell'aprile del 2005, per conto di Alf. M., di assumere la carica di amministratore unico della Ma., successivamente presenziando come consulente alla nomina e comunicandogli le decisioni del M. sulla gestione della società; e dello stesso Al. sulla partecipazione alla riunione nel corso della quale Alf. e Lu. M. asserivano che lo scopo della scissione era portare l'attivo nella S. e lasciare i debiti alla M.. Tanto premesso, i rilievi motivazionali del ricorrente si incentrano unicamente sulle dichiarazioni della Z., individuate come riscontro alle dichiarazioni accusatorie del M., laddove si è visto invece come le prime e le seconde si inserissero con ulteriori elementi in un complesso argomentativo di più ampia portata. Del contenuto dei contributi testimoniali della Z., peraltro, veniva sostanzialmente posta in discussione la coerenza sulla particolare circostanza dell'aver l'Al. impartito alla Z. disposizioni sull'operazione di scissione, che si sostiene essere stata indicata dalla teste solo nelle prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; ma nella stessa prospettazione del ricorrente si dava atto della conferma da parte della teste, anche nelle dichiarazioni successive, della partecipazione dell'Al. a riunioni operative sulla realizzazione del progetto di scissione. Orbene, l'ulteriore censura di violazione di legge, nel ritenuto concorso dell'imputato nel reato per la mera partecipazione a tali riunioni, trascura in primo luogo di considerare quanto ulteriormente specificato dai giudici di merito in ordine alle indicazioni espressamente formulate, nel corso degli incontri, in merito ai reali scopi dell'operazione; ossia, per come riferito non solo dalla Z., ma perfino dallo stesso imputato, al dichiarato intento di attribuire alla S., società beneficiaria della scissione, tutti i beni attivi della società scissa M., infine divenuta Ma., lasciando a quest'ultima tutte le passività. Ed è implicita, nel richiamo della sentenza impugnata a tale aspetto, la coerente argomentazione per la quale la partecipazione

dell'imputato a riunioni nei quali si palesavano propositi dei quali era evidente la natura depauperativa, in danno della società scissa, aveva il significato di un consapevole contributo dell'Al. al progetto distrattivo. In secondo luogo, il ricorrente non esamina altresì il dato, pure evidenziato dalla Corte territoriale, della convergenza fra le dichiarazioni di Alf. M., sull'aver l'Al. lavorato al progetto di scissione, e quelle del teste A. sulle indicazioni ricevute dall'Al. in ordine sia all'assunzione della carica amministrativa nella Ma. che alla successiva gestione di quest'ultima; convergenza complessivamente dimostrativa del coinvolgimento dell'imputato in un progetto che vedeva come risultato finale la derivazione, dalla originaria società M., delle società Ma. e S., con attribuzione alla seconda e solo ad essa delle attività della società scissa. Ed anche in considerazione di ciò, i vizi di carenza motivazionale dedotti nel ricorso si rivelano insussistenti.

5.2. E' poi infondata la doglianza di violazione di legge fondata sull'asserita esclusione del carattere distrattivo dell'operazione di scissione, in quanto legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, previsto dall'art. 2506- quater cod. civ.. E' fuor di dubbio che l'operazione societaria di scissione sia regolarmente disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. in termini che consentono anche, come segnatamente disposto dall'art. 2506-bis, comma secondo, l'assegnazione alla società beneficiaria dell'intero patrimonio della società scissa; e che, come osservato in altra occasione da questa Corte (Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013, Ma., Rv. [Omissis]), l'ordinamento preveda tutele per i creditori della società dolio società scissa, da un lato con la possibilità di opposizione degli stessi al progetto di scissione, e dall'altro con la previsione della responsabilità della società beneficiaria, nei limiti del suo patrimonio netto, per gli elementi del passivo non assegnati, ai sensi dell'art. 2506-bis, comma terzo, e comunque per i debiti della società scissa dalla stessa non soddisfatti, secondo l'art. 2506-quater, comma terzo, cod. civ.. Da tanto non deriva tuttavia una conclusione in termini generali, per la quale la scissione non assumerebbe connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione. Le condotte riferibili a tale ipotesi presentano connotati intrinseci di offensività (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, F., Rv. [Omissis]) nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 36629 del 05/06/2003, L., Rv. [Omissis]). Tale dimensione di pericolosità, costantemente riconosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, T. D., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, L. S., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, R., Rv. [Omissis]), assume, per effetto della previsione di punibilità del fatto a seguito dell'intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedimenti alla stessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dalla pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014, D.). E tanto prescinde dall'eventuale, astratta riconducibilità della condotta ad una categoria di atti gestionali leciti e disciplinati dall'ordinamento; si pensi in proposito al contratto di affitto di beni dell'impresa, che in determinate condizioni, quale l'aver ad oggetto l'intero complesso aziendale della fallita, in modo da privare quest'ultima della concreta possibilità di proseguire nella propria attività (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Q., Rv. [Omissis]), il mancato accollo dei debiti della locatrice da parte dell'affittuario o l'assenza di una clausola di gradimento per la curatela a fronte di un'elevata durata del contratto (Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, A., Rv. [Omissis]), integra il reato di bancarotta per distrazione. Ciò che rileva, in altri termini, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio (connotazione che distingue la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione da quella della bancarotta semplice per compimento di operazioni manifestamente imprudenti di cui all'art. 217, comma secondo, n. 2 legge fall., v. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, B., Rv. [Omissis]; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004 (22/02/2005), G., Rv. [Omissis]) ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga ad una procedura concorsuale. Orbene, come pure già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 1597 del 28/11/2013, Vigilante), le descritte tutele normative per la posizione dei creditori, rispetto agli effetti

della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o quanto meno il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest'ultima. Se è vero infatti che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni. Ma, soprattutto, all'esito di tale ricerca i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità che tanto riduca le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese. Peraltro, nella prima decisione di questa Corte citata sul punto (Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013, M., Rv. [Omissis]) si osservava che la previsione normativa della praticabilità della scissione e delle garanzie per i creditori escludeva unicamente che il conferimento di beni alla società beneficiaria, nel caso dell'intervenuto fallimento della società scissa, fosse condotta inevitabilmente produttiva di pericolo agli interessi dei creditori della fallita e idonea ad integrare gli estremi del reato di bancarotta per distrazione; evidenziandosi la necessità, ai fini del giudizio sulla ravvisabilità del reato, di una valutazione in concreto, che tenesse conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la società poi fallita al momento della scissione. Tale valutazione veniva adeguatamente operata, nel caso di specie, innanzitutto con il riferimento alla destinazione, in favore della S., della totalità dell'attivo della M., che nella nuova denominazione Ma. rimaneva interamente gravata delle posizioni debitorie e titolare di alcuni immobili sui quali insistevano ipoteche per il rilevante importo di £. 2.578.464.780; situazione, questa, evidentemente depauperativa del patrimonio della società scissa e tale da creare pericolo, in caso di fallimento, per i creditori della stessa, con la possibilità per gli stessi di trovarsi già in partenza impossibilitati ad aggredire alcun bene della fallita nella procedura concorsuale, ed affidati interamente alla garanzia della società beneficiaria, con le problematiche sopra evidenziate. In secondo luogo, la Corte territoriale osservava come il progetto ruotante intorno alla scissione della S. fosse in realtà più articolato, comprendendo, oltre alla scissione in sé ed al trasferimento alla società beneficiaria del patrimonio libero da ipoteche della M., il successivo passaggio di tali beni ad altra società, ossia la Immobiliare Ar. s.p.a., in modo da rendere ulteriormente inaffidabile la garanzia della S. verso i creditori della Ma.. Ed evidenziava l'esistenza di conferme di tale sviluppo del progetto nel rinvenimento, nella memoria di un computer dell'imputato, di un documento denominato "ipotesi liquidazione [Omissis]", in cui si accennava alla creazione di una new company alla quale conferire gli immobili della S. per creare un ulteriore filtro nei confronti della Ma.. Essendo pertanto la sentenza impugnata specificamente argomentata in ordine alla sussistenza delle condizioni per qualificare l'operazione di scissione come distrattiva, secondo i principi in precedenza enunciati, e dovendosi di conseguenza escludere la lamentata violazione di legge, risultano altresì insussistenti i vizi motivazionali pure denunciati dal ricorrente. Non è in particolare ravvisabile la dedotta contraddittorietà fra il riferimento dei giudici di merito ad atti limitativi del vincolo di solidarietà della S. e la ritenuta irrilevanza della corretta gestione della S., da parte dell'Al., in quanto relativa a fatti successivi alla distrazione consumatasi con la scissione. Dall'attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che le operazioni intese a limitare di fatto la posizione di garanzia della S. per i debiti della Ma. erano citate non quali componenti essenziali della condotta distrattiva, ma come atti utili a preservare i risultati della distrazione già realizzata con la scissione. Né vi è contraddittorietà alcuna, contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente, nel passaggio della motivazione relativo all'intento dell'imputato di sottrarsi, con le operazioni poste in essere quale amministratore della S., ad azioni di responsabilità nei suoi confronti, non incompatibile da un lato con la prosecuzione del progetto distrattivo, e dall'altro con l'accettazione da parte dell'Al. della carica amministrativa, nel momento in cui la condotta distrattiva era stata comunque realizzata. Nessuna illogicità è infine ravvisabile nell'attribuzione di valenza probatoria al citato documento ritrovato nel computer dell'Al., nonostante lo stesso descrivesse un'operazione diversa da quella effettivamente realizzata nei termini della fusione per incorporazione della S. nella Immobiliare Ar.; il documento veniva infatti coerentemente valutato come indicativo dell'intento di porre in essere un ulteriore trasferimento dei beni, provenienti dalla scissione della M., dalla S. ad altra società, il che in effetti avveniva sia pure con modalità operative diverse da quelle descritte nel testo. 6.

Sono da ultimi infondati i motivi proposti dal ricorrente Al. sul diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Posto che il giudizio di comparazione fra le circostanze è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorché la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, A., Rv. [Omissis]), che il giudice non è tenuto, ai fini della commisurazione della pena, ad esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti o la totalità di quelli menzionati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, B., Rv. [Omissis]; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, B., Rv. [Omissis]), e che la qualificazione come congruo di un trattamento sanzionatorio corrispondente o prossima nella pena-base al minimo edittale è conforme ai requisiti minimi di completezza della motivazione sul punto (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, R., Rv. [Omissis]; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Se., Rv. [Omissis]; Sez. 2, n. 28852 dell'08/05/2013, Ta., Rv. [Omissis]), la sentenza impugnata è esente dal dedotto vizio di carenza motivazionale nel momento in cui, ritenuta adeguata una pena corrispondente nella base al minimo edittale per il più grave reato di bancarotta per distrazione in danno del fallimento della Ma. e aumentata in modo contenuto per la continuazione con gli altri reati, si osservava che la prolungata collaborazione dell'imputato nelle attività criminose e l'entità del danno giustificavano la mera equivalenza delle attenuanti, e che di contro il comportamento collaborativo dell'Al. aveva assunto scarsa incidenza a fronte della consistenza delle acquisizioni documentali e delle deposizioni dei dipendenti. Irrilevante ai fini del giudizio sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, in quanto sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, è poi la circostanza, dedotta con i motivi aggiunti, della revoca delle costituzioni delle parti civili. Il ricorso proposto dall'Al. deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di Bo. Alb., Ci. Ca. e Pu. P. con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo. Rigetta il ricorso di Al. A., che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

IL COMMENTO

di Valeria Manzo

Con la sentenza in commento, pronunciata in data 13 giugno 2014 e depositata in data 9 ottobre 2014, la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, ritenendo che le modalità attraverso le quali era stata posta in essere un'operazione di scissione permettevano di configurare la stessa come depauperativa del patrimonio e, quindi, in un'ottica concorsuale pregiudizievole per i creditori, conferma la condanna

dell'amministratore di una S.p.A., nata dalla scissione da una S.r.l. successivamente fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione impropria.

Il presente contributo, dopo aver discusso della responsabilità degli amministratori nei reati societari, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ed, in particolare, di quella impropria di cui all'articolo 223 della Legge Fallimentare, si sofferma sull'analisi dell'operazione di scissione distrattiva e dei suoi risvolti fraudolenti in danno del fallimento.

1. La responsabilità degli amministratori nei reati societari.

Il tema delle responsabilità che la legge attribuisce agli amministratori delle società di capitali, nella loro qualità di gestori dell'impresa sociale, è uno dei più sentiti nel quadro delle problematiche societarie, soprattutto alla luce degli orientamenti legislativi e giurisprudenziali manifestatisi negli ultimi anni sia in sede civile che in sede penale¹.

La disciplina che regola la complessa materia dei reati societari prevista dagli articoli 2621 e ss. del codice civile è finalizzata alla precipua tutela di diversi interessi aventi natura generale quali quelli della società, dei soci, dei creditori, dei lavoratori e dei risparmiatori.

Nell'ambito degli illeciti penali societari, una delicata questione riguarda i cosiddetti reati collegiali.

Generalmente, poiché le principali decisioni riguardanti le società di capitali vengono assunte attraverso le deliberazioni di organi, per l'appunto, collegiali ne discende che, al verificarsi di fattispecie illecite la responsabilità del reato si riflette sull'intero organo,

¹ P. CAPELLO, *Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari*, Padova, 2002, p. 345 e ss.; G. BIANCHI, *Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali*, Milano, 2003, p. 234 e ss.; L. NAZZICONE – S. PROVIDENTI, *Società per azioni. Amministrazione e controlli*, Milano, 2003, p. 9 e ss.; A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, *Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici*, tomo I, Milano, 2005, p. 657; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale*, Bologna, 2007, p. 536 e ss.; G. CAVALLI, *Assemblea e amministratori*, Torino, 2013, p. 513 e ss.

fermo restando il principio sancito dall'art. 110 c.p. (rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato") secondo il quale la responsabilità penale è sempre personale.

Se è vero che ciascun soggetto il quale abbia concorso collegialmente ad originare l'illecito penale risponderà del medesimo reato, è altresì vero che si procederà ad una graduazione della pena in relazione al ruolo concretamente rivestito da ogni agente singolarmente inteso.

Nella fase processuale, infatti, verranno distinte le posizioni di coloro i quali abbiano svolto un ruolo promotore o direttivo nel reato, rispetto a quelle di coloro che abbiano, diversamente, assunto una posizione secondaria o addirittura marginale².

Nell'ambito di tali differenziazioni ben potranno, pertanto, emergere circostanze aggravanti ovvero attenuanti rispetto al reato commesso collegialmente.

Nello specifico, in caso di reato conseguente ad una delibera adottata da un consiglio di amministrazione si dovrà procedere con la verifica dei soggetti partecipanti alla deliberazione dell'illecito e di coloro che, invece, erano assenti.

Questi ultimi, invero, essendo estranei alla delibera lo sono, conseguentemente, anche al reato, a meno che non abbiano assunto un comportamento istigativo allo stesso, venendo a determinare delle condizioni per le quali, in base al disposto di cui all'art. 117 c.p. (rubricato "Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti"), anche l'estraneo può concorrere al reato dell'intraneo.

Coloro i quali, invece, partecipando all'assemblea hanno, con la loro presenza, fatto sì che vi fosse un *quorum* costitutivo e deliberativo valido, saranno tutti, al contempo, coautori della decisione collegiale e, di conseguenza, del contributo causale al reato.

Per ciascuno di essi dovrà, quindi, vagliarsi l'elemento soggettivo, inteso quale sussistenza del dolo ovvero di colpa nel commettere l'illecito.

E' più che manifesto, infatti, come le posizioni di coloro che hanno istigato il reato, di coloro che hanno favorevolmente argomentato ed hanno approvato la delibera e di

² R. SACCHI, *La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant'anni di giurisprudenza commerciale*, Atti del Convegno, Milano, 13-14 giugno 2014, Milano, 2015, p. 123 e ss.

coloro che, invece, hanno votato contro la delibera facendo annotare il proprio dissenso sull'apposito registro dei verbali di cui all'articolo 2392 c.c. siano, tra loro, profondamente diverse.

Risulterà, quindi, più che opportuno, in presenza di un reato collegiale di tal guisa, procedere con il valutare la posizione di ogni singolo soggetto agente, avuto riguardo al comportamento concretamente tenuto, ed accertare la sussistenza a suo carico di elementi oggettivi e soggettivi sufficienti ad affermarne individualmente la responsabilità penale³.

Altra questione da approfondire in tema di reati societari è quella relativa alla ripartizione delle responsabilità penali su più soggetti.

La delega è un istituto civilistico che consente di attribuire delle mansioni dal delegante al delegato. In campo societario l'organo amministrativo ben può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. e compatibilmente con le previsioni dello statuto sociale, alcuni dei propri poteri e dei conseguenti doveri ad un comitato esecutivo, ad uno o più amministratori delegati ovvero ai direttori generali⁴.

E' facilmente immaginabile, quindi, come il suddetto istituto, entro certi limiti, possa dispiegare i propri effetti anche in materia penale consentendo di modificare la ripartizione delle relative responsabilità.

Orbene, se è vero che, stante il principio di determinatezza, pel tramite di una delega di funzioni non potranno sempre trasferirsi le responsabilità penali su un delegato, tuttavia,

³ N. ABRIANI – P. MONTALENTI, *L'amministrazione: vicende del rapporto, poteri, deleghe, e invalidità delle deliberazioni*, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, vol. IV, *Le società per azioni*, Padova, 2010, p. 88 e ss.

⁴ A. MIGNOLI – R. NOBILI, *Amministratori (di società)*, in Enc. Dir., II, Milano, 1958, p. 130 e ss.; F. BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a.*, Milano, 2004, p. 93 e ss.; A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, *op. ult. cit.*, p. 648 e ss.; S. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, vol. IV, *Le società per azioni*, Padova, 2010, p. 658 e ss.; ID., *Il controllo giudiziario*, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, vol. IV, *Le società per azioni*, Padova, 2010, p. 815 e ss.; G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2, Diritto delle società*, Torino, 2012, p. 325 e ss.; S. SERAFINI, *Amministrazione dell'impresa societaria e azioni di responsabilità*, Milano, 2012, p. 18 e ss.; A. FRANCHI, *La responsabilità degli amministratori di S.p.A. e gli strumenti di esonero da responsabilità*, Milano, 2014, p. 35 e ss.; C. MARCHETTI, *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, Torino, 2015, p. 59 e ss.

per determinati reati ed in dati limiti essa ben potrà consentire l'attenuazione della responsabilità penale del delegante.

Infatti, qualora nel corso della loro attività di vigilanza i deleganti ravvisino delle irregolarità nell'operato del delegato, a norma dell'articolo 40 c.p. (rubricato "Rapporto di causalità"), saranno tenuti ad attivarsi per impedire l'evento illecito.

Per effetto della disposizione *de qua* chi determina un risultato mediante un'omissione non ne risponde sempre penalmente, ma solo allorquando sia venuto meno ad un preciso obbligo giuridico.

Se ne deve, dunque, concludere che nel caso in cui il delegante abbia diligentemente esercitato la vigilanza sull'attività svolta dal delegato e non sia venuto a conoscenza di un comportamento illecito da parte di quest'ultimo per l'ordinamento non potrà, mai, ritenersi responsabile penalmente⁵.

2. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione

Il diritto penale fallimentare, visto nel suo insieme, prevede un sistema repressivo piuttosto denso, omogeneo e di carattere prettamente emergenziale, essendo esso legato alla fase terminale dell'impresa che vede nel fallimento il suo epilogo.

Al fenomeno dell'insolvenza il legislatore penale ha, perciò, ricondotto fattispecie specifiche, tutte giustificate dall'amplificazione del rischio economico che la diffusa inottemperanza delle obbligazioni mostra rispetto al singolo fatto d'inadempimento⁶.

Per reati fallimentari s'intendono tutti quei fatti compiuti dal fallito, ovvero da altri soggetti, nel periodo immediatamente antecedente o durante una procedura concorsuale, che la legge punisce, per l'appunto, come reati.

⁵ C. CONFORTI, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2012, p. 103 e ss.

⁶ S. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Roma, 1957, p. 161 e ss.

Il reato concorsuale tipico è la bancarotta la quale, come tutte le altre figure di reati fallimentari, eccezion fatta per il ricorso abusivo al credito, dipende, nella sua struttura, dalla dichiarazione d'insolvenza; pronuncia questa che consegue ad una situazione economico/finanziaria irrimediabile, a seguito della quale il debitore non viene ritenuto più in grado di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni⁷.

La bancarotta si distingue, concisamente⁸:

- in relazione alla dichiarazione di fallimento o di altra procedura in pre-fallimentare (se l'atto precede la dichiarazione) e post-fallimentare (se l'atto la segue);
- circa il tipo di condotta in fraudolenta [a sua volta distinta in patrimoniale (*ex art. 216, primo comma, n. 1) Legge Fallimentare*), documentale (*ex art. 216, primo comma, n. 2 Legge Fallimentare*) e preferenziale (*ex art. 216, quarto comma, Legge Fallimentare*)] e semplice (*ex art. 217 Legge Fallimentare*);
- rispetto al soggetto in propria (se artefice del reato è l'imprenditore individuale *ex artt. 216 e 222 Legge Fallimentare*) ed impropria (qualora, invece, il fatto sia commesso da un organo sociale quale amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori ovvero un institore *ex artt. 223 e 227 Legge Fallimentare*)⁹.

⁷ F. FERRARA JR., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1975, p. 320 e ss.; G. PELLEGRINO, *Lo stato di insolvenza*, Padova, 1980, p. 67 e ss.; M. LA MONICA, *Manuale di diritto penale commerciale*, Milano, 1993, p. 310 e ss.; G. TERRANOVA, *Lo stato di insolvenza*, in *Le procedure concorsuali*, Torino, 1997, p. 221 e ss.; F. CORSI, *Crisi, insolvenza, reversibilità, temporanea difficoltà, risanamento: un nodo irrisolto?*, in *Il Fallimento*, 2000, p. 948 e ss.; P.F. CENSONI, *Il presupposto oggettivo del fallimento. Lo stato di insolvenza*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2000, p. 82 e ss.; L. DE ANGELIS, *Le nozioni di impresa e di insolvenza nella nuova legge 3270/99*, in *Il Fallimento*, 2000, p. 275 e ss.; C. SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, Torino, 2000, 47 e ss.; G. SCHIAVON, *L'insolvenza nell'amministrazione straordinaria*, in *Il Fallimento*, 2000, p. 946 e ss.; ID., *Insolvenza e risanamento dell'impresa nella nuova disciplina*, in *Il Fallimento*, 2000, p. 239 e ss.; U. APICE – S. MANCINELLI, *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino, 2012, p. 33 e ss.; A. ROSSI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, Milano, 2014, p. 121 e ss.

⁸ Cass. Pen., Sez. V, n. 15850 del 26 giugno 1990 in *Giust. pen.*, 1991, II, p. 645 e ss.; Cass. Pen., Sez. V, n. 10941 del 20 dicembre 1996, in CED 206542; U. GIULIANI BALESTRINO, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, Milano, 1991, p. 177 e ss.

⁹ A. PAGLIARO, *Il delitto di bancarotta*, Palermo, 1957, p. 100; L. CONTI, *Diritto penale commerciale. I reati fallimentari*, Torino, 1991, p. 155 e ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 1995, p. 61; Cass. Pen., Sez. V, n. 9002 del 10 agosto 2000, in *Guida al*

Non potendo nella presente sede trattare compiutamente dei summenzionati tipi ci limiteremo, coerentemente con la sentenza oggetto di trattazione, a discorrere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria.

Partendo dal tenore dell'articolo 216 della Legge Fallimentare: «È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Trattasi di un reato proprio, esigendo quale presupposto una situazione determinata ovvero sia una specifica condizione personale o qualità del soggetto attivo (l'imprenditore ovvero la società) in virtù della quale il medesimo si trovi nei riguardi dell'interesse

Diritto, 35/2000, p. 58 e ss.; I. SCALERA, *La bancarotta fallimentare*, Milano, 2001, p. 66 e ss.; E. DE MARTINO – A. D'AVIRRO, *I reati di bancarotta societaria. Distrazione, infedeltà ed operazioni dolose*, Milano, 2013, p. 80 e ss.; A. FIALE, *Manuale di diritto fallimentare*, Napoli, 2015, p. 151.

protetto nella posizione voluta dalla legge da cui scaturisce l'obbligo di astenersi da ogni azione che possa ledere l'interesse stesso; a dolo generico, essendo necessario il compimento dell'atto con coscienza e volontà¹⁰ e di pericolo, consistendo il reato nell'aver cagionato il depauperamento dell'impresa¹¹.

Le singole condotte di fraudolenza patrimoniale, tutte riconducibili all'intento volto a provocare una diminuzione della garanzia creditoria sottraendo, in tutto o in parte, all'esecuzione concorsuale il patrimonio del fallito, sono, dunque:

- la distruzione (intesa come annullamento fisico del bene ovvero del valore di esso derivante da un comportamento commissivo od omissivo)¹²;
- l'occultamento (quale nascondimento materiale del bene onde impedirne l'apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale)¹³;
- la dissimulazione (quale nascondimento giuridico effettuato mediante atti simulati, diretti a creare un'apparenza di trasferimento ovvero di proprietà a terzi di beni che, in realtà, sono o debbono ritenersi appartenenti al patrimonio del debitore)¹⁴;
- la dissipazione (ovvero lo sperpero delle risorse patrimoniali senza alcuna utilità d'impresa ed in assenza di corrispettivo o di ragionevole corrispettivo alla luce delle finalità sociali)¹⁵;
- l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti (l'esposizione si configura avuto riguardo alle dichiarazioni scritte o orali rese in sede di inventario ovvero all'enunciazione in specifiche situazioni patrimoniali (ad es. quelle di cui all'art. 14 della Legge Fallimentare) verso gli organi della procedura, mentre il riconoscimento può avvenire

¹⁰ Cass. Pen., Sez. V, n. 5313 dell'8 aprile 1999, in Cass. Pen., 2000, p. 2263 e ss.

¹¹ L. CONTI, *I reati fallimentari*, Torino, 1991, p. 83 e ss.; Cass. Pen., Sez. III, n. 2818 del 24 settembre 1999, in Cass. Pen., 2001, p. 1339 e ss.

¹² Cass. Pen., Sez. V, n. 30326 del 12 luglio 2004, in Guida al Diritto, 33, p. 80 e ss.; Cass., SS. UU., n. 21039 del 27 gennaio 2011, in Guida al diritto, 2004, 12, pag. 75 e ss.

¹³ Cass., Sez. V, n. 14103 del 10 dicembre 1999, in Diritto e pratica delle società, 9/2000, p. 82 e ss.

¹⁴ U. GIULIANI BALESTRINO, *op. ult. cit.*, p. 329.

¹⁵ C. SANTORIELLO, *op. ult. cit.*, p. 61 e ss.

anche con un comportamento del tutto omissivo, rimanendo silente, ad esempio, il fallito di fronte all'altrui inesistente o simulata pretesa);

- la distrazione.

Occupandoci specificamente di quest'ultima si osservi come, nella prassi applicativa, la distrazione è un concetto definito in modo residuale¹⁶ ricomprensivo di tutte quelle fuoriuscite patrimoniali (non necessariamente intese come fisiche estromissioni di cespiti dal patrimonio, ben potendo includersi in tale condotta anche negozi dai quali discenda l'insorgenza di obbligazioni foriere di cessioni di denaro, di beni ovvero di diritti)¹⁷ non giustificabili in termini di logica d'impresa e determinanti un impoverimento della ricchezza sociale¹⁸.

La dottrina che si è occupata del come traslare, in termini pratici, la nozione di diversione dalla finalità d'impresa¹⁹ è giunta col ricomprendervi qualsivoglia forma di diversa ed ingiusta destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini di garanzia cui esso è preposto nell'ottica d'impresa²⁰, nonchè ogni forma di estromissione di cespiti finalizzata a sottrarli all'apprensione da parte degli organi concorsuali ed a diminuire la malleveria dei creditori²¹.

Orbene, delineate le linee generali del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, volgiamo l'attenzione al disposto di cui all'articolo 223 della Legge Fallimentare²² a norma del quale: «Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli

¹⁶ Cass. Pen., Sez. I, n. 7136 del 25 aprile 1990, in *Il Foro Italiano*, 1990, p. 601 e ss.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. V, n. 4739 del 14 aprile 1999, in Cass. Pen., 2000, p. 1784 e ss.

¹⁸ Cass. Pen., Sez. V, n. 37565 del 4 aprile 2003, in Cass. Pen., 2004, p. 2032 e ss.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. V, n. 30492 del 3 aprile 2003, consultabile sul sito <http://www.fallimentiesocieta.it/content/penale-responsabilit%C3%A0-liquidatore-evasione-profilisoggettivi-conoscenza-certa>.

²⁰ V. NAPOLEONI, *Locazioni di immobili in comunione e revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento*, 1996, p. 951 e ss.

²¹ L. CONTI, *op. ult. cit.*, p. 56 e ss.

²² Cass. Pen., Sez. V, n. 7526 del 3 agosto 1993, in Cass. Pen., 1995, p. 1633 e ss.

amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

- 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
- 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216».

La fattispecie penale appena descritta non deve intendersi quale ipotesi aggravata del reato societario, bensì quale autonomo titolo di reato inquadrato nel paradigma della bancarotta fraudolenta.

In occasione della riforma dei reati societari operata con il D.lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), il legislatore ha colto l'occasione per apportare alla precedente formulazione della disposizione *de qua* un correttivo che permettesse di collegare lo stato d'insolvenza della società con il reato societario di volta in volta presupposto.

Tale connessione è stato, invero, realizzata attraverso l'espressa previsione di un nesso causale tra le condotte integrative di reati societari ed il dissesto della persona giuridica interessata.

Soggetti attivi del reato in analisi sono quei soggetti che agiscono in qualità di delegati dell'organismo, siano essi un amministratore (anche di fatto), un direttore generale, un sindaco, un liquidatore di società dichiarate fallite ovvero ammesse alla procedura di concordato preventivo, stante il richiamo operato dall'articolo 236, secondo comma, n.1 della Legge Fallimentare, ovvero ancora un istitore.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 618 dell'8 maggio 2002, testualmente afferma che allorquando l'art. 223 L.Fall. indica i soggetti che possono commettere un reato di bancarotta fraudolenta, in caso di fallimento di società di capitali, si riferisce «non all'aspetto formale di investitura alla “qualifica” di amministratore (o direttore generale, sindaco, ecc.) bensì alle mansioni concrete inerenti a tale qualifica, poiché la ratio della legge deriva dall'obbligo di lealtà e correttezza nell'espletamento di quelle mansioni, sicché sarebbe irrazionale - in relazione all'interesse tutelato - escludere da quell'obbligo chi eserciti di fatto le funzioni di amministratore».

Se la prima ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria è quella contenuta nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 Legge Fallimentare, relativa alla categoria delle frodi ovvero delle violazioni più gravi degli obblighi incombenti sulle persone preposte all'amministrazione ed al controllo delle società, la seconda ipotesi è quella prevista dal n. 2 del comma di cui in analisi che impone:

- la consequenzialità tra il fatto costitutivo del reato societario e l'evento;
- la rappresentazione dell'evento come esito dell'illecita condotta oltre che la rappresentazione del fatto causativo del dissesto²³.

Il legislatore della riforma ha, dunque, conferito alla fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria natura di reato di evento, da identificarsi, per l'appunto nel dissesto dell'impresa interessata.

Invero, l'espressa previsione del nesso causale tra reati societari e dissesto della società è stata accolta con notevole favore da buona parte dei commentatori della riforma²⁴, secondo i quali si è realizzato un notevole avvicinamento al principio di offensività.

²³ A. FIALE, *op. ult. cit.*, p. 157; R. BRICHETTI, *Bancarotta impropria: a rischio i fatti del passato*, in Guida al Diritto 16/2002, p. 84 e ss.; A. LANZI, *La nuova bancarotta fraudolenta per precedente reato societario*, in Diritto e pratica delle società, 10/2002, p. 18 e ss.; A. MANGIONE, *La bancarotta fraudolenta impropria*, in I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, p. 609 e ss.; F. MUCCIARELLI, *La bancarotta societaria impropria*, in Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 443 e ss.; E. PUTINATI, *La nuova bancarotta “societaria”: imputazione oggettiva e soggettiva*, in Diritto e pratica delle società, 11/2002, p. 12 e ss.

²⁴ Per l'esperienza penalistica i termini “fallimento” e “dissesto” sono sostanzialmente equiparati, anche se risulta più che evidente come si tratti di nozioni ontologicamente difforni, non foss'altro che per la

E' l'insolvenza dell'impresa sociale ad attualizzare il pregiudizio per gli interessi dei creditori ed è l'insolvenza cagionata attraverso la previa commissione di illeciti penal-societari che assomma il disvalore della bancarotta fraudolenta fornendo una giustificazione alla severa reazione sanzionatoria.

Oltre alla sussistenza del nesso eziologico tra illecito societario ed il dissesto occorre, infatti, anche il dolo, inteso quale coscienza e volontà del fatto e dell'evento-dissesto.

All'uopo si precisa, però, come la dottrina prevalente, proponendo la tesi dell'accettazione del rischio²⁵ ritenga, oggi, bastevole il dolo eventuale affermando la sufficienza, ai fini dell'imputazione per bancarotta fraudolenta impropria, che al reo non sia sfuggita l'eventuale incidenza causale che il reato societario avrebbe avuto sulle condizioni economico-patrimoniali della società determinandone il fallimento.

3. La scissione distrattiva fallimentare

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2506 c.c., tramite un'operazione di scissione una società (scissa) assegna l'intero suo patrimonio (c.d. *split up*) ovvero una parte (c.d. *spin off*) a più società (beneficiarie) preesistenti o di nuova costituzione con assegnazione ai soci della scissa, in sostituzione delle azioni o quote originariamente possedute, di azioni o quote delle beneficiarie in base ad un dato rapporto di cambio²⁶.

possibilità di graduare quantitativamente il dissesto (mediante aggravamento), ipotesi non praticabile per il fallimento che si profila come un fatto formale, cristallizzato in un provvedimento giurisdizionale.

²⁵ A. MANGIONE, *op. ult. cit.*, p. 650 e ss.

²⁶ E. PAOLINI, *Scissione di società*, in *Contr. e impr.*, 1991, p. 838 e ss.; G. CABRAS, *La scissione delle società*, in *Foro it.*, 1992, V, p. 272 e ss.; A. D'ISANTO, *La scissione di società e le altre operazioni straordinarie: natura, presupposti economici e modalità realizzative*, in *Riv. dott. comm.*, 1995, p. 346 e ss.; F. GUERRERA, *Trasformazione, fusione e scissione*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale Breve*, 2a ed., Milano, 2005, p. 433 e ss.; L. GENGHINI – P. SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, Padova, 2012, p. 1235 e ss.; A. SERRA – I. DEMURO, *Trasformazione, fusione, scissione*, Bologna, 2014, p. 731 e ss.; A. BERTOLOTI, *Scissione delle società, Libro quinto: Lavoro art. 2506-2506 quater*, Bologna, 2015, p. 25 e ss.; P. CEROLI, A. MARCHEGIANI, G. NATALUCCI, M. RUGGIERI, L. SPRECA, *Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie*, Milano, 2014, p. 621 e ss.; M. CONFALONERI, *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24

Con la scissione si produce, dunque, una modifica dell'atto costitutivo che non importa né trasferimento di beni, né successione di una o più società ad un'altra, né, ancora, nel sol caso della scissione in senso stretto, estinzione della scissa e costituzione di una nuova società, bensì una mera continuità dell'ente in una diversa veste giuridica²⁷.

Circa le forme che, in concreto, essa può assumere vengono operate le seguenti diversificazioni:

- scissione totale (qualora l'intero patrimonio della scissa venga trasferito a non meno di due altre società) o parziale (qualora la società, scindendosi, attribuisca solo una parte del suo patrimonio ad una o più società con conseguente riduzione patrimoniale);
- scissione in senso stretto (se le beneficiarie sono di nuova costituzione) o per incorporazione (se le beneficiarie sono preesistenti);
- scissione in favore di società appartenenti allo stesso tipo e scissione in favore di società appartenenti a tipi diversi;
- scissione proporzionale (qualora i soci della scissa abbiano azioni o quote di tutte le beneficiarie e di ciascuna beneficiaria in misura proporzionale alla loro partecipazione nella scissa), non proporzionale (allorquando i soci partecipino alla scissione in maniera non proporzionata) ed asimmetrica o soggettiva (nel caso in cui a taluni soci non vengano assegnate azioni o quote delle beneficiarie);
- scissione negativa (realizzantesi mediante il trasferimento alla beneficiaria di un netto contabile negativo)²⁸.

Ore, 2015, p. 655 e ss.; R. PERITTA – L. BERTOLI, *Le operazioni straordinarie Conferimento d'azienda e di partecipazioni, fusione e scissione*, Milano, 2015, p. 543 e ss.

²⁷ Secondo la Cass. Civ., SS.UU., n. 2637 dell'8 febbraio 2006 «Ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario, la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi essa in una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo».

²⁸ Cass., Sez. I, n. 26043 del 20 novembre 2013, in *Rivista del Notariato*, fasc. 5/2014, p. 1019 e ss.; A. LANZI, *op. ult. cit.*, p. 20; M. CONFALONERI, *op. ult. cit.*, p. 669 e ss.

Ciò esposto, così come accade sempre più frequentemente che imprenditori in situazioni di forte criticità dell'impresa, al fine di tentarne il risanamento, pongano in essere operazioni di scissione della società in difficoltà, altrettanto sovente accade che l'esito sia negativo e che le società risultanti dalla scissione non riescano a soddisfare i propri creditori, con conseguente dichiarazione di fallimento.

Ed è proprio in questi casi che l'amministratore della scissa rischia di vedersi attribuita la contestazione di reati fallimentari ed, in particolare, la confutazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria.

Il terzo comma dell'articolo 2506-*quater* c.c., rubricato "Effetti della scissione", dispone che: «Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico».

Ebbene, la norma testè riportata, sancendo la solidarietà della scissa e della beneficiaria per i debiti antecedenti alla scissione se garantisce le pretese dei creditori sociali non concorsuali con i beni della società beneficiaria, non garantisce, però, i creditori successivi (anche concorsuali)²⁹.

Quel che interessa ai fini della presente disquisizione è la qualificazione giuridica della scissione che abbia cagionato il dissesto societario in termini di bancarotta fraudolenta impropria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'operazione di scissione rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 216 della Legge Fallimentare è quella dolosa, dovendo da essa derivare, in termini di collegamento eziologico, il dissesto e, dunque, il fallimento della società scissa, della società scidente ovvero di entrambe.

La fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose, invero, si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinato disposto degli articoli 223, primo comma, e 216, primo comma, n.1 della Legge Fallimentare in quanto la

²⁹ A. SERRA, *op. ult. cit.*, p. 745 e ss.

nozione di «operazioni» postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (da intendersi quale distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione ovvero dissipazione), bensì da un fatto di maggior complessità strutturale riscontrabile in qualsivoglia iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato³⁰.

Pertanto, la nozione di “operazioni dolose” non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso ovvero in un'infedeltà delle funzioni ovvero, ancora, nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della medesima dei soci, dei creditori e dei terzi interessati³¹.

Orbene, essendo i protagonisti della scissione gli amministratori che ne redigono il relativo progetto, si tratterebbe di una condotta di tipo commissivo comportante un atto di disposizione patrimoniale, quale l'assegnazione di una porzione del patrimonio della scissa alla beneficiaria, con conseguente violazione degli obblighi inerenti la funzione da essi rivestita³².

In caso di scissione distrattiva l'operazione dolosa andrà, quindi, ravvisata in qualsiasi atto avente natura patrimoniale compiuto dagli organi preposti alla gestione mediante abuso dei propri poteri al mero scopo di conseguire un profitto in danno dei creditori sociali³³.

4. La decisione degli Ermellini

Giungendo al caso oggetto della sentenza di cui trattasi, come accennato in premessa, ad un amministratore veniva confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 e 223 della L. Fall., per aver realizzato una serie

³⁰ Cass. Pen., Sez. V, n. 17690 del 7 maggio 2010, consultabile sul sito http://www.iusimpresa.com/dettaglio_sentenza.php?id_s=53453.

³¹ Cass. Pen., Sez. V, n. 6992 del 16 giugno 1988, in Giust. Pen., 1989, 6, p. 340 e ss.

³² C. MARCHETTI, *op. ult. cit.*, p. 89 e ss.

³³ A. ROSSI, *op. ult. cit.*, p. 166 e ss.

di condotte pregiudizievoli del patrimonio aziendale concretizzatesi in una ipervalutazione di un immobile in bilancio, in descrizioni contabili inveritiere ed in un'operazione di scissione in danno dei creditori concorsuali.

A seguito della condanna da parte della Corte d'Appello di Palermo, l'imputato depositò ricorso in Cassazione deducendo, tra l'altro, violazione di legge in relazione alla statuizione sull'asserito carattere distrattivo dell'operazione di scissione.

Nell'esaminare la sussistenza del reato di bancarotta impropria commesso dall'amministratore, la Cassazione penale ha proceduto con l'analizzare la condotta dal medesimo tenuta in relazione alle false comunicazioni sociali realizzate tramite l'inveritiera indicazione, nella nota integrativa al bilancio, della conclusione di un contratto preliminare di vendita di un immobile alla società beneficiaria della scissione, ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello d'acquisto, asseritamente ritenuto conforme all'intervenuta variazione urbanistica e del quale veniva falsamente indicata una data di stipulazione diversa rispetto a quella in cui essa era effettivamente avvenuta.

Richiamando i principi di cui agli artt. 2423 (rubricato "Redazione del bilancio") e 2426 (rubricato "Criteri di valutazioni") del codice civile, il giudice nomofilattico ha ritenuto che *"la deroga al criterio legale posto dall'art. 2426 c.c., comma 1, n. 1, nell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al valore di acquisto richiede che la situazione della quale si assume l'eccezionalità abbia natura oggettiva e presenti i caratteri della certezza, della stabilità e dell'attualità, in modo da realizzare una modifica reale e non solo meramente futura e possibile del valore dell'immobilizzazione"*³⁴.

Nella fattispecie *de qua*, se è vero che la variazione urbanistica aveva rappresentato il presupposto del fattore eccezionale-giustificativo della rivalutazione, è altresì vero che è stato proprio in considerazione della falsità del predetto dato, emersa in sede istruttoria, che la Suprema Corte ha ritenuto ascrivibile all'amministratore il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva impropria in danno del fallimento della scissa.

³⁴ Principio questo già affermato dalla Cass. Pen. n. 9068 del 7 luglio 2000, in Foro it., 2001, I, p. 167 e ss.

La Quinta Sezione della Cassazione ha, altresì, ritenuto sussistente il coinvolgimento di quest'ultimo nell'operazione di scissione nonostante il medesimo amministratore sostenesse che il vincolo di solidarietà della beneficiaria per i debiti della scissa, previsto dall'art. 2506-*quater* c.c., potesse esonerarlo dall'imputabilità per il reato *de quo*.

Secondo gli Ermellini nonostante l'operazione di scissione sia compiutamente disciplinata dal codice civile, anche mediante la previsione di norme a tutela dei creditori della scissa quali la possibilità di opporsi al progetto di scissione, nonché la responsabilità della beneficiaria per i debiti della scissa dalla stessa non soddisfatti di cui all'articolo 2506-*quater*, 3° comma c.c., il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è da ritenersi comunque sussistente nel caso di condotte che presentino connotati intrinseci di offensività nei confronti della garanzia generica che il patrimonio sociale offre ai creditori³⁵.

Del resto, la recente giurisprudenza è concorde nel ritenere tale dimensione di pericolosità come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta³⁶ ed ammette che la pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale, a seguito della dichiarazione di fallimento, atta a pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie assuma il contenuto effettivo del pericolo costituente condizione di punibilità del reato.

Ciò che rileva è che *“una determinata operazione, per le modalità con le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga ad una procedura concorsuale”*.

Tale principio, invero, era già stato affermato dalla medesima Corte nella sentenza n. 1597 del 2013 nella quale veniva sancito come le tutele normative previste per la posizione dei creditori rispetto agli effetti della scissione risultano inidonee ad escludere interamente il danno o, quantomeno, il pericolo, per le ragioni dei creditori della scissa, qualora venga dichiarato il fallimento di quest'ultima.

³⁵ Cass. Pen., Sez. V, n. 42519 del 2 novembre 2012, consultabile sul sito http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/Cass_Pen_42519_2012.pdf.

³⁶ Cass. Pen., Sez. V, n. 36629 del 5 giugno 2003, in Cass. Pen., 2005, p. 1359 e ss.

Deve, pertanto, ritenersi che se è vero che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle beneficiari obbligate per i debiti della scissa, è altresì vero che un pregiudizio per gli stessi è ravvisabile anche nella mera necessità di ricercare detti cespiti.

A tal proposito, la sentenza in commento ha aggiunto che l'evento del reato di bancarotta fraudolenta non deve individuarsi esclusivamente nella causazione del dissesto dell'impresa scissa, ma *“anche in un mero aggravamento dello stesso derivante pure dall'alterazione dei dati contabili”* che, mascherando lo stato di decozione della società, ne consentano la prosecuzione dell'attività ed il maturare di ulteriori perdite con conseguente più ragguardevole danno in seno ai creditori.

La S.C. ha, dunque, ritenuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ai sensi dell'articolo 216, comma 1, numero 1, della Legge Fallimentare, l'amministratore in quanto egli ha cagionato, in danno dei creditori, il dissesto della scissa sottraendo alla propria finalità imprenditoriale i beni di quest'ultima.

Nel sottolineare come egli sia stato ritenuto colpevole soprattutto in quanto ideatore e regista (seppur in concorso con i sindaci) dell'intera operazione, la fattispecie rappresentata integra il reato succitato in quanto il comportamento era diretto ad accrescere l'insolvenza ed a violare le legittime aspettative dei creditori, essendosi verificata una distrazione mediante estromissione di beni sociali senza compenso in assenza di un corrispondente vantaggio sociale

Difatti, come è stato autorevolmente osservato, ciò che rileva è che l'operazione *“si dimostri idonea a determinare un pregiudizio patrimoniale in capo ai creditori, in spregio alla garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.”*³⁷.

5. Conclusioni

³⁷ Cass. Pen., Sez. V., n. 20267 del 17 gennaio 2003, in *Il Fisco*, 2003, p. 4901 e ss.

La circostanza che il primo comma dell'articolo 223 della Legge Fallimentare utilizzi il sostantivo «fatti» e non «reati» indica, in maniera più che manifesta, come le violazioni legislativamente considerate sono intese quali elementi integranti il precetto di un'autonoma fattispecie criminosa e non già come reati più gravemente sanzionati per la sopravvenienza della procedura concorsuale³⁸.

In tema di bancarotta societaria, ai fini della responsabilità penale, rilevano anche le condotte successive all'irreversibilità del dissesto in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive di cui all'articolo 41 c.p., sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente ma con progressione e durata nel tempo assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di crisi già maturato.

Se per la configurabilità del summenzionato reato non è più sufficiente la commissione di uno dei reati societari in connessione temporale con una sentenza dichiarativa di fallimento, ma occorre la sussistenza di un nesso di causalità tra il reato societario posto in essere ed il dissesto della società che viene assunto come evento sostanziale del reato³⁹, per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta impropria si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra uno dei reati societari indicati nella norma incriminatrice posto in essere dagli amministratori ed il fallimento⁴⁰.

Concludendo, un'operazione di scissione ben potrà rilevare ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 216, comma 1, Legge Fallimentare, allorquando sia preordinata, mediante destinazione di beni a finalità diverse da quelle imprenditoriali, ad impedire ovvero ostacolare il soddisfacimento dei creditori, nonostante le garanzie costituite dalla facoltà di opposizione nonché dalle obbligazioni solidali previste dagli articoli 2506-*bis*, comma 3°, e 2506-*quater*, comma 3°, c.c., con la conseguenza che per l'amministratore dovrà ritenersi sussistente una responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva

³⁸ Cass. Pen., Sez. V, n. 11452 del 10 novembre 2000, in DPS, 2001, 3, p. 82 e ss.

³⁹ Cass. Pen., Sez. V, n. 21535 del 3 giugno 2002, in Guida al Diritto, 2003, n. 26, p. 69 e ss.

⁴⁰ Cass. Pen., Sez. I, n. 31828 del 15 maggio 2002, in CED Cass., n. 222379.

ogniqualevolta, in considerazione delle modalità con le quali è stata posta in essere l'operazione, questa si dimostri idonea a determinare un pregiudizio patrimoniale in capo ai creditori concorsuali.